

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Dichiarazione dei sostituti d'imposta
03	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
05	SANZIONI AMMINISTRATIVE - IVA - Regolarizzazione del cessionario
	LAVORO
06	PREVIDENZA
07	PREVIDENZA - Agevolazioni
09	PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali
10	Leggi In evidenza

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Semplificazioni materia di modello 770 - Novità del DLgs. 1/2024 (DLgs. "Adempimenti") - Trasmissione dei dati aggiuntivi al modello F24 - Modalità attuative (provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978)

In attuazione dell'[art. 16](#) del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. [25978](#) sono state definite le modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute, che i sostituti d'imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, a partire dal 6.2.2025, in alternativa alla presentazione del modello 770.

Decorrenza

Le modalità semplificate si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

Ambito applicativo della nuova procedura

La nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 241/97;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

Possono quindi avvalersi della procedura semplificata nel 2025 i sostituti d'imposta che al 31.12.2024 avevano non più di 5 dipendenti.

Nello specifico, la nuova procedura si applica alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell'allegato 1 al provvedimento in esame (ad esempio, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, o 1040 per le ritenute sui compensi professionali).

Adesione alla procedura semplificata

L'adesione alla procedura semplificata:

- è facoltativa e avviene tramite comportamento concludente;
- è però vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.

Comunicazione dei dati aggiuntivi delle ritenute/trattenute tramite il nuovo prospetto

In alternativa alla presentazione del modello 770, i suddetti soggetti possono comunicare i dati aggiuntivi mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE":

- approvato dal presente provvedimento, unitamente alle relative istruzioni di compilazione;
- da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario abilitato.

Sia il modello F24 che il nuovo prospetto aggiuntivo devono essere inviati:

- esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato 3 al provvedimento in esame;
- entro l'ordinario termine di versamento delle ritenute e trattenute operate.

Contenuto del prospetto aggiuntivo e del modello F24

Nello specifico, nel nuovo prospetto devono essere indicati i seguenti dati:

- l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento, nonché il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF;
- l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, ad esempio in caso di ravvedimento;
- la presenza delle fattispecie elencate nell'allegato 2 al provvedimento in esame, nel campo "Note" (ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla c.d. "cassa allargata").

Ai fini del versamento con il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, occorre indicare anche:

- i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Disciplina transitoria

In via transitoria, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d'imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30.4.2025.

Omesso versamento delle ritenute o trattenute operate

In caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all'anno di riferimento.

Controlli automatizzati

Le comunicazioni dei dati ai sensi del provvedimento in commento sono equiparate, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato di cui all'[art. 36-bis](#) del DPR 600/73.

art. 16 DLgs. 8.1.2024 n. 1

Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2025 n. 25978

Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2025 - "Dal 6 febbraio possibile comunicare con il modello F24 i dati aggiuntivi sulle ritenute" - Negro - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 4.2.2025, p. 35 - "Da giovedì debutta il 770 semplificato mensile" -

Massara Italia Oggi del 4.2.2025, p. 28 - "Il modello 770 va in cantina" - Mandolesi

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Modello 770" - Silvestro D.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Cause di cessazione e di decadenza (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)

Nel corso della videoconferenza tenutasi il 5.2.2025, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso diversi chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale.

Cause di cessazione del CPB

Ai sensi dell'[art. 21](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 13/2024, il concordato viene meno nell'anno in cui cessa l'attività. Tale circostanza ricorre tipicamente in caso di decesso dell'imprenditore

individuale, ma restavano incerte le sorti del concordato nell'ipotesi di continuazione dell'attività da parte degli eredi. Al riguardo, è stato osservato che la successione ereditaria pone la continuità dell'attività in capo a soggetti diversi dall'originario contribuente che ha aderito al CPB per cui la morte dell'imprenditore individuale deve essere ricondotta tra le ipotesi di cessazione dell'attività, con conseguente cessazione del concordato preventivo biennale. Per le medesime ragioni, il CPB cessa se, in costanza di esso, l'imprenditore individuale perfezioni la donazione dell'azienda.

Ai sensi dell'[art. 21](#) co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, il concordato viene meno nell'anno in cui *"la società o l'ente risulta interessato da operazioni di [...] conferimento"*. In merito viene chiarito che:

- l'operazione di conferimento di crediti, partecipazioni e/o denaro tra società aderenti al concordato preventivo biennale comporta la sua cessazione per entrambe le parti coinvolte, conferente o conferitaria;
- anche la cessione di un ramo di azienda determina la cessazione del CPB, in quanto modifica la capacità reddituale del contribuente.

Cause di decadenza dal CPB

L'[art. 22](#) co. 1 del DLgs. 13/2024 prevede diverse ipotesi che determinano la decadenza, in radice, del concordato preventivo biennale. Avendo riguardo alle infedeltà dichiarative, sono contemplate le seguenti fattispecie:

- l'emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o l'inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità (lett. a);
- la modifica della dichiarazione dei redditi con integrativa tale da determinare una quantificazione diversa del reddito o del valore della produzione in base ai quali è stata formulata e accettata la proposta di CPB (lett. b); affinché si verifichi la decadenza è necessario che si determini un minor reddito o valore della produzione oggetto di CPB per un importo superiore al 30% (circ. [18/2024](#), § 2.6);
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (lett. c); anche in questo caso la difformità deve determinare un minor reddito o valore della produzione oggetto di CPB per un importo superiore al 30% (circ. [18/2024](#), § 2.6).

Oltre a queste, sempre in relazione all'"erroneità" dei dati delle dichiarazioni, costituisce violazione di non lieve entità anche la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato superiore al 30% (co. 2 lett. b).

In relazione ai modelli ISA, è stato chiarito che le inesattezze o le omissioni risultanti all'esito della verifica fiscale possono riguardare tanto i dati contabili quanto quelli strutturali.

Inoltre, le infedeltà dichiarative emergenti all'esito di verifiche fiscali possono rilevare ai fini di più ipotesi di decadenza. Ad esempio, l'emersione di ricavi non dichiarati per un ammontare inferiore al 30% del dichiarato non integra l'ipotesi prevista dalla prima parte dell'[art. 22](#) co. 1 lett. a), ma determina comunque la decadenza dal concordato preventivo se tale rettifica si ripercuote sui dati del modello ISA generando una proposta di CPB superiore al 30% rispetto a quella già concordata (co. 2 lett. b).

Viene poi rimarcato che, per le casistiche in esame, in base all'[art. 22](#) co. 3 del DLgs. 13/2024, l'unica ipotesi in cui è possibile evitare la decadenza, ricorrendo al ravvedimento operoso, è prevista per le inesattezze e le omissioni della comunicazione di dati rilevanti ai fini ISA. Ciò non è estensibile, per evitare la decadenza, quando oggetto dell'integrativa non è il solo modello ISA, bensì i dati del modello REDDITI (fermo restando il vincolo del 30%).

Proroga dei termini di decadenza

Un'ulteriore risposta ha interessato le proroghe dei termini di decadenza dal potere di accertamento stabilite dall'[art. 2-quater](#) co. 14 del DL 113/2024 per i soggetti ISA che hanno aderito solo al CPB (i termini in scadenza il 31.12.2024 sono prorogati di un anno) ed eventualmente anche al regime del ravvedimento (per i periodi sanati i termini sono prorogati al 31.12.2027). Rispetto al periodo d'imposta 2020, i termini di decadenza scadono:

- ordinariamente il 31.12.2026;

- il 31.12.2025, con il regime premiale ISA;
- oppure il 31.12.2024, se sussistono i presupposti e sono stati effettuati gli adempimenti necessari ad usufruire dell'agevolazione legata alla fatturazione elettronica e all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili ([art. 3](#) del DLgs. 127/2015 e DM 4.8.2016).

Per i soggetti ISA che hanno beneficiato di quest'ultima riduzione dei termini di accertamento, il ricorso al CPB e al regime del ravvedimento ne annulla totalmente o parzialmente gli effetti in quanto:

- in caso di adesione al solo CPB, la decadenza dal potere di accertamento per il 2020 si verifica il 31.12.2025;
- in caso di ricorso anche al regime del ravvedimento per il 2020, la decadenza dal potere di accertamento per il 2020 si verifica il 31.12.2027.

art. 22 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 5.2.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2025 - "Il ravvedimento sul modello ISA salva il CPB" - Girinelli

- Rivetti Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2025 - "L'integrazione di redditi diversi da quelli oggetto di CPB non

porta alla decadenza" - Girinelli - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2025 - "Cessazione del CPB con proseguimento dell'attività d'impresa da parte degli eredi" - Girinelli - Rivetti

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale - Regime del ravvedimento" -

Girinelli A., Rivetti P.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

[IVA - Regolarizzazione del cessionario - Novità del DLgs. 87/2024 \(c.d. DLgs. "Sanzioni"\) - Decorrenza \(risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025\)](#)

Il sistema sanzionatorio prevede una forma di responsabilità del cessionario/committente per le violazioni sulla fatturazione commesse dal cedente/prestatore. Non è prevista una responsabilità, solidale o autonoma, per il pagamento dell'IVA, ma sono contemplate sanzioni per il cessionario/committente che, in breve, non "denuncia" all'Agenzia delle Entrate le irregolarità della controparte (ragion per cui si parla spesso di "fattura spia").

La sanzione è prevista dall'[art. 6](#) co. 8 del DLgs. 471/97 ed è stata modificata dal DLgs. [87/2024](#). Per quanto riguarda l'entità della pena, questa, per le violazioni commesse dall'1.9.2024, è stata abbassata al 70% con minimo di 250,00 euro (prima era del 100%, con minimo di 250,00 euro).

Regolarizzazione senza sanzioni

La sanzione può essere evitata se l'irregolarità è segnalata all'Agenzia delle Entrate entro determinati termini.

Per le violazioni commesse sino al 31.8.2024, il cessionario/committente poteva regolarizzare la propria posizione nel modo seguente:

- se non aveva ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data dell'operazione doveva presentare, previo pagamento dell'imposta ed entro i 30 giorni successivi allo spirare dei 4 mesi, un'autofattura in via telematica (con codice "TD20");
- se aveva ricevuto una fattura irregolare, presentando entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione, il documento di cui sopra, sempre previo pagamento dell'imposta.

La detrazione poteva avvenire a seguito del certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ([art. 6](#) co. 9 del DLgs. 471/97, abrogato dal DLgs. [87/2024](#)).

Per le violazioni commesse dall'1.9.2024, la procedura è stata di gran lunga semplificata.

In primo luogo, non è più necessario pagare l'IVA per poi detrarla quando si ottiene il "visto" dall'Agenzia delle Entrate. Oltre a ciò, è previsto un unico termine di 90 giorni dall'errore commesso dalla controparte, entro cui bisogna segnalare il tutto all'Agenzia delle Entrate.

Decorrenza

Secondo le risposte rese dall'Agenzia delle Entrate alla Videoconferenza [5.2.2025](#), le novità del DLgs. [87/2024](#) operano per le omesse o infedeli fatturazioni commesse dal cedente/prestatore dall'1.9.2024, non dovendosi fare riferimento al decorso dei 90 giorni per regolarizzare.

Invece, in base alla C.M. 25.1.99 n. [23](#), § 2.7 la violazione si realizza quando "siano inutilmente scaduti i termini prescritti dalla legge perché il cessionario o committente (operatore economico) provveda a regolarizzare l'operazione".

La tesi espressa nella Videoconferenza [5.2.2025](#), in un certo senso, sembra "obbligata". Se, tecnicamente, appare ovvio che la violazione, essendo propria del cessionario/committente, si consumi quando spira il termine per la regolarizzazione (nel nuovo sistema, decorsi i 90 giorni), non si può dimenticare che prevedere una decorrenza connessa alla consumazione della violazione avrebbe reso praticamente impossibile il raccordo con il passato.

Infatti, si poteva ipotizzare che il sistema *post* DLgs. [87/2024](#) operasse quando i 90 giorni fossero scaduti dall'1.9.2024; tuttavia, ciò si sarebbe sovrapposto con il sistema antecedente, che prevedeva, come visto, termini maggiori.

Segnalazione dell'errore all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice "Tipo Documento" "TD29" per consentire al cessionario/committente di comunicare, in via elettronica tramite il sistema di interscambio, l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore (specifiche tecniche pubblicate il 31.1.2025).

L'aggiornamento opera dall'1.4.2025, quindi rimane il problema di come regolarizzare le violazioni commesse dall'1.9.2024 al 31.3.2025.

art. 6 co. 8 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 5.2.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2025 - "Regolarizzazione del cessionario post riforma per le fatture emesse da settembre" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 6.2.2025, p. 20 - "Vale la sanzione in vigore quando la fattura è omessa" - Abagnale A. - Santacroce B.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Fattura - Regolarizzazione del cessionario" - Cissello A.

Lavoro

PREVIDENZA

Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili (circ. INPS 4.2.2025 n. 34 e circ. INAIL 4.2.2025 n. 7)

Con la circ. INAIL 4.2.2025 n. [7](#) e la circ. INPS 4.2.2025 n. [34](#) sono stati illustrati gli effetti della decisione di politica monetaria del 30.1.2025 della Banca centrale europea, con la quale è stato ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR).

Dal 5.2.2025, il tasso è pari al 2,90%.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione sulle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili - ai sensi dell'[art. 2](#) co. 11 del DL 9.10.89 n. 338 - viene calcolato al tasso dell'8,90% annuo e

trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 5.2.2025.

Invece, non subiranno modifiche i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,90% annuo. Il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.

Effetti sulla rateizzazione dei debiti INAIL

La variazione in trattazione incide sul tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori ex [art. 2](#) co. 11 del DL 338/89 e, di conseguenza, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 5.2.2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,90% (nulla varia per le rateazioni in corso).

Effetti sul valore delle sanzioni civili

La riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE produce effetti anche sulle sanzioni civili, per le quali occorre distinguere diverse fattispecie.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex [art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari:

- all'8,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti);
- al 2,90% in ragione d'anno (senza quindi la maggiorazione di 5,5 punti), se il pagamento viene effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nei casi di evasione ex [art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari:

- al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- all'8,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti), in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria

entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, e sempre se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

- al 10,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 7,5 punti), se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'[art. 1284](#) c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori ([art. 116](#) co. 10 della L. 388/2000).

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Invece, nell'ipotesi di evasione di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2025 (2% in ragione d'anno), a decorrere dal 5.2.2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,90%.

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

art. 2 co. 11 DL 9.10.1989 n. 338

Circolare INAIL 4.2.2025 n. 7

Circolare INPS 4.2.2025 n. 34

Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2025 - "Scende ancora il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Differimento contributivo" - D'Amato

F. Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Dilazione dei contributi" -

D'Amato F.

PREVIDENZA

Agevolazioni - Decontribuzione imprese del Sud - Nuova agevolazione per gli anni 2025-2029 - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Istruzioni (circ. INPS 30.1.2025 n. 32)

Con la circ. 30.1.2025 n. 32, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della c.d. "decontribuzione Sud PMI" ex art. 1 co. 406-412 della L. 207/2024, prevista per le micro imprese e le piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni del meridione.

Per la decontribuzione ex art. 1 co. 413 ss. della L. 207/2024 prevista per i datori di lavoro non rientranti nella definizione di micro impresa, piccola e media impresa, occorre attendere l'autorizzazione comunitaria.

Ambito applicativo

La decontribuzione Sud PMI si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, cioè datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651.

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Pertanto, per i datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, trova applicazione l'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 413 ss. della L. 207/2024 (subordinato all'autorizzazione della Commissione europea).

Accede alla misura anche un datore di lavoro titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in Regioni non rientranti nell'ambito di applicazione della norma e che abbia una o più

unità operative ubicate nelle citate Regioni del Mezzogiorno, nella quale si svolge la prestazione lavorativa (a tal fine occorre richiedere all'INPS il codice autorizzazione "OL").

Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito applicativo della misura:

- i datori di lavoro agricoli;
- i soggetti indicati dall'art. 1 co. 409 della L. 207/2024 (ad esempio, gli enti pubblici economici);
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro in apprendistato e domestico.

Contratti agevolabili

L'agevolazione può essere applicata per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati nell'anno precedente (ad esempio, nel 2025, il rapporto deve essere stato instaurato entro il 31.12.2024). L'esonero si applica anche ai rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.

Aspetto e misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura pari al:

- 25% (massimo 145,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;
- 20% (massimo 125,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;
- 20% (massimo 125,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;
- 20% (massimo 100,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;
- 15% (massimo 75,00 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028.

Non rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione i premi e contributi dovuti all'INAIL, nonché specifiche contribuzioni elencate nella circolare in commento.

Mensilità aggiuntive

La durata dell'agevolazione è pari a 12 mensilità e, pertanto, le mensilità aggiuntive (quali tredicesima e quattordicesima):

- non rientrano nella base di computo della misura in argomento, se erogate per intero;
- rientrano nella base di computo dell'agevolazione (fermo restando i massimali mensili) se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei.

Condizioni

L'esonero spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle Regioni del Sud (per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori).

La decontribuzione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015, il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato anche al rispetto delle condizioni stabilite dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006 (ad esempio, la regolarità contributiva).

Istruzioni operative

L'INPS detta le indicazioni operative per la compilazione del flusso UniEmens, precisando che la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif" con riferimento alla mensilità di gennaio 2025 può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2025.

art. 1 co. 406 L. 30.12.2024 n. 207

Circolare INPS 30.1.2025 n. 32

Il Quotidiano del Commercialista del 1.2.2025 - "Possibile fruire della decontribuzione Sud PMI" -

Silvestro Italia Oggi del 1.2.2025, p. 29 - "Al via la decontribuzione Sud" - Cirioli

Il Sole - 24 Ore del 1.2.2025, p. 24 - "Operativo l'esonero per le Pmi del Sud" - Massara - Ricci

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Decontribuzione imprese del sud" - Silvestro D.

PREVIDENZA

[Maternità e congedi parentali - Assegno unico e universale - Anno 2025 - Erogazione d'ufficio da parte dell'INPS - Importi e maggiorazioni adeguati alle variazioni dell'indice del costo della vita \(circ. INPS 4.2.2025 n. 33\)](#)

Con la circ. 4.2.2025 n. [33](#), l'INPS ha comunicato la validità in continuità delle domande di assegno unico e universale (AUU) introdotto dal DLgs. 29.12.2021 n. [230](#) in stato "Accolta"

presentate negli anni precedenti nonché, relativamente all'anno 2025, i valori degli importi e delle maggiorazioni della misura e le relative soglie ISEE.

Erogazione d'ufficio

Si ribadisce che, anche per il 2025, non occorre presentare una nuova domanda di assegno unico e universale se la domanda precedentemente trasmessa e poi accolta dall'INPS non risulti decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Al fine del riconoscimento d'ufficio della prestazione, l'Istituto di previdenza farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall'ISEE.

Variazione dei dati

Il soggetto beneficiario è onerato di comunicare eventuali variazioni intervenute come, ad esempio, la nascita di un altro figlio, e, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE, deve presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'anno 2025 correttamente attestata.

Se la nuova DSU, per il 2025, è presentata entro il 30.6.2025, gli importi eventualmente già erogati per l'anno 2025 verranno adeguati a decorrere dal mese di marzo 2025 mediante corresponsione dei relativi arretrati.

In assenza di ISEE, l'importo dell'assegno unico e universale sarà calcolato - a partire da marzo 2025 - con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Importi, maggiorazioni e relative soglie ISEE

Gli importi dell'assegno unico e universale e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita (ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), la cui determinazione è a cura dell'ISTAT ([art. 4](#) co. 11 del DLgs. 230/2021).

All'Allegato n. 1 della circ. INPS n. [33/2025](#) sono stati indicati i valori dall'1.1.2025:

- degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l'AUU;
- delle relative soglie ISEE.

Gli importi e le maggiorazioni dell'AUU relativi alla mensilità di febbraio 2025 saranno erogati con i valori della tabella del citato Allegato n. 1; gli adeguamenti della misura relativi al mese di gennaio 2025 saranno, invece, corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2025.

Ulteriori maggiorazioni

Le seguenti maggiorazioni continueranno a sussistere in presenza dei relativi requisiti:

- maggiorazione transitoria per gennaio e febbraio 2025 (compensazione su base mensile dell'eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000,00 euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno al nucleo familiare (c.d. ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente);
- nuclei con figli di età inferiore a un anno (ai sensi dell'[art. 1](#) co. 357 della L. 197/2022 è prevista, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, la maggiorazione dell'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino);
- nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini dell'AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50%);
- nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (è riconosciuta una maggiorazione forfetaria pari a 150,00 euro).

DLgs. 29.12.2021 n. 230

Circolare INPS 4.2.2025 n. 33

Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2025 - "Sempre valide le domande già accolte di assegno unico e universale" - Gianola

Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno unico e universale" - Tombari E.

COMUNICATO AGENZIA DELLE ENTRATE 31.12.2024

IMMOBILI

CATASTO - Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2024 - Elenco dei Comuni interessati - Presentazione dei ricorsi entro il 29.4.2025

L'art. 2 co. 33 - 35 del DL 3.10.2006 n. 262 conv. L. 24.11.2006 n. 286, come modificato dall'art. 1 co. 339 lett. a) della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), dall'art. 26-bis del DL 1.10.2007 n. 159 conv. L. 29.11.2007 n. 222 e dall'art. 1 co. 273 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), nonché l'art. 6 co. 3-4 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, hanno riformato il regime di denuncia delle variazioni del reddito dei terreni, di cui all'art. 30 del TUIR, prevedendo l'utilizzo delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, che vengono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

A tali fini:

- la richiesta di contributi agricoli deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola;
- l'AGEA, sulla base dei dati e degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta secondo la procedura informatica "DOCFA" (DM 19.4.94 n. 701) e la trasmette all'Agenzia delle Entrate;
- l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire negli atti catastali i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;
- con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle suddette operazioni;
- per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del suddetto comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicizzare presso i Comuni interessati, oppure presso le proprie sedi delle competenti Direzioni provinciali e gli Uffici provinciali - Territorio, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.

In attuazione di tale disciplina, con il presente comunicato l'Agenzia delle Entrate rende noto di aver completato le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate all'AGEA nell'anno 2024; l'aggiornamento riguarda 6.950 Comuni, il cui elenco viene contestualmente pubblicato, suddivisi per Provincia e in ordine alfabetico.

Pubblicazione delle nuove rendite

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:

- presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it);
- fino all'1.3.2025.

Efficacia delle nuove rendite

Ai sensi dell'art. 2 co. 33 del citato DL 262/2006, i nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2024, producono effetti fiscali dall'1.1.2024.

Ricorso contro le nuove rendite

Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:

- innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 31.12.92 n. 546;

- entro il 29.4.2025 (120° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato).

Istanza di autotutela

Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.

Nell'istanza dovrà essere indicata:

- la qualità catastale ritenuta corretta;
- la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2024.

Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.